



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 5054 del 2009, proposto da: Antonio Macri', Federica Madonna, Alessandra Maggiore, Luigi Maglie, Francesca Maiorana, Luca Maiorano, Giuseppina Maiorino, Paolo Antonio Maiullari, Manuela Malatesta, Tiziana Malatesta, Francesco Mammano, Patrizia Mancani, Fabrizio Mancinelli, Alessandro Domenico Mancuso, Stefano Mancuso, Rosa Mangano, Maria Tindara Maniaci, Iolanda Manna, Valentina Marangi, Rita Marasco, Natalino Marchesini, Daniela Marconi, Carla Marino, Silvio Marino, Irene Maria Marraffa, Stefania Marras, Ettore Marrese, Annamaria Martignetti, Sabrina Martire, Silvana Martucci, Francesca Marziale, Paolo Mascialino, Ruggiero Mastrapasqua, Mauro Mastroianni, Elvira Mastrovincenzo, Teresa Mataluna, Michele Maurantonio, Lara Mazza, Luigi Mazza, Maria Cinzia Mazzaferro, Anna Mazzarella, Luciana Mazziotti, Rosalia Mazzola, Giovanni Mazzulla, Nunzia Melcarne, Nuccia Mendola, Vita Mendolia, Giovanna Merciai, Ombretta Meregalli, Flavia Merli, Claudia Messina, Vittoria Messina, Claudia Micale, Massimo Felice Micco, Ettore Michelazzi, Pasqua Miceli, Daniela Miglietta, Luca Miglietta, Monica Milasi, Maria Elena Milito Pagliara, Francesca Minutiello, Gianluca Minutoli,

Daniela Mirabella, Maria Rita Mistretta, Chiara Modica, Valentina Modonutti, Lucrezia Monopoli, Pasquale Montagna, Antonio Montanaro, Raffaella Morale, Cristina Moretto, Marianna Morgante, Michela Mosca, Paola Moscato, Igor Moschcowitz, Gianluca Mungo, Silvia Muoio, Maria Murano, Giuseppina Muratore, Marcello Muratore, Manuela Muriana, Cristina Musciacco, Giuseppina Musumarra, Manuela Maria Musumeci, Mauria Naso, Simona Maria Grazia Nastasi, Maddalena Natale, Lindo Nepi, Maria Nobisso, Manuela Nonnis, Pietro Noto, Leda Occhipinti, Ida Oliva, Caterina Olla, Riccardo Oreste, Giorgio Orlando, Lydia Paccamiccio, Corrado Padova, Anna Paduano, Luisa Pagano, Tiziana Rita Pagano, Luisa Palella, Antonio Palleschi, Giovanni Palomba, Valeria Palombini, Roberto Palumbo, Saverio Palumbo, Stefania Pani, Angelo Pannelli, Ileana Pansino, Valerio Pantaleone, Andrea Papa, Santa Anita Papagni, Silvia Pappalardo, Sonia Paribuono, Melissa Parisi, Giulio Parlati, Giacomo Antonio Paruta, Filomena Pascarella, Emanuela Pascuccio, Mauro Passa, Claudia Passariello, Daniela Pati, Vincenzo Pavia, Salvatore Pecora, Antonio Pecoraro, Eleonora Pecorella, Rosalia Pellerito, Antonello Pellicciotta, Antonella Maria Santa Pennisi, Raffaele Pensiero, Giuseppe Gaetano Pepe, Vito Pepe, Annalisa Perilli, Laura Perna, Graziella Perrone, Eliana Perrone, Massimo Persano Adorno, Valeria Petrone, Anna Rita Petrosino, Carmela Petrosino, Raffaele Petrucci, Angela Petrucciani, Rachele Piazza, Sebastiano Sebastiano, Cinzia Piccolo, Francesca Piccolo, Emiliano Pierelli, Davide Pierno, Silvia Pieroni, Rosanna Pinto, Alberto Rocco Piro, Angelica Pirro, Francesca Piscazzi, Alessandra Plaitano, Nunzia Pollicino, Arianna Ponzo, Antonio Porta, Dario Portale, Matilde Poso, Alessandra Pratola, Santa Prezzavento, Carla Primicerio, Vittoria Procino, Gilda Procopio, Simona Prosperini, Luca Puddu, Luca Puglisi, Giuseppe Pullara, Carmine Pulpito, Mario Racioppoli, Gianvito Raciti, Attilio Radogna, Francesco Raffa, Angela Raffaele Addamo, Elvira Raimondi, Laura Rapagnà, Maria Concetta Rapicavoli,

Diletta Rapisarda, Anna Rita Rati, Emanuela Ravaioli, Marina Razzano, Rosaria Reani, Sonia Reitano, Berta Renieri, Roberta Renzi, Rosalba Ricci, Loredana Ricciardi, Simona Riccio, Luigi Ricco, Giovanna Riello, Rossella Rigante, Patrizia Risa, Nicola Rizzi, Daniela Rizzo, Roberta Rocca, Pasquale Ronca, Daniela Rosano, Laura Rosati, Emanuela Rosola, Paola Ruggieri, Lorenza Ruggiero, Carmela Russo, Sergio Russo, Maria Sabarese, Carmelo Saccà, Roberto Saccà, Alessia Sacchetti, Maria Saia, Giovanna Augusta Sale, Cristofano Salvato, Gianluca Sambo, Massimiliano Sanfilippo, Filippa Santangelo, Serena Santangelo, Maria Anna Santoro, Danila Saraceno, Enzo Sardi, Angela Saviano, Francesca Sbarra, Calogero Scaglione, Letizia Scalia, Antonietta Scanni, Gerardo Scarano, Teresa Scarano, Orazio Scarpa, Catalina Guiselle Scarponi Maldonado Medina, Paola Schiazza, Onofrio Schillaci, Silvio Schirru, Pierangela Scianna, Giulia Sciarrone, Francesca Sciscioli, Paola Sciuto, Giuliano Angelo Secchi, Michele Serra, Claudia Servi, Alessandro Sfrecola, Antonella Maria Santa Sica, Maria Sica, Maria Gabriella Signorello, Riccardo Simeone, Consuela Rita Simone, Francesca Simonetti, Giulio Oreste Simonetti, Giuseppina Sinicropi, Laura Sinopoli, Maria Sorrentino, Concetta Spagnolo, Claudio Sperduti, Valentina Speroni, Lucia Spinetti, Giovanni Stissi, Sara Stocchini, Angela Susca, Davide Taamo, Maria Carmela Tarantino, Angela Tarsitano, Patrizia Tarsitano, Maria Immacolata Tedesco, Monia Maria Tempra, Michele Teonesto, Giovanni Battista Tessitore, Manuela Todaro, Anna Torino, Maria Torrisi, Palma Tortora, Sabrina Tortorici, Autilia Tramontano, Chiara Maria Lucia Troiano, Federica Troiano, Roberta Trovato, Claudio Tubelli, Simona Tumino, Giovanni Urgu, Roberta Urso, Fabrizio Vaccaro, Bernadette Vadala', Alfio Daniele Valastro, Santa Valenti, Lucio Valeri, Laura Vallone, Mariangela Vallone, Graziamaria Varriale, Valentina Varriale, Antonio Vassallo, Gaetano Vena, Francesca Venturi, Loredana Verdino, Daniela Verzi', Pasquale Vicidomini, Marianne Viglione, Sandra Vigliotti, Mariangela Vignesi, Silvia Vilasi,

Romina Vinci, Danilo Giuseppe Maria Vitale, Ester Maria Noemi Vitale, Agostino Viteritti, Caterina Vitolo, Valentina Vitrano, Gioietta Volpi, Ettore Volzome, Raffaele Volzone, Gabriela Zaccariello, Lorenzo Zaganelli, Beatrice Zagarese, Caterina Zagatti, Patrizia Zambetta, Biagio Zanon, Elena Zanon, Sabina Zarro, Giovanna Zito, Anief - Associazione Professionale e Sindacale, rappresentati e difesi dagli avv. Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio eletto presso Lucio Stile in Roma, via Crescenzo, 9;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

della tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado, allegata (n.2) al D.M. n.42 dell' 8 aprile 2009, nella parte in cui, punto A.5, stabilisce che: “ Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento, con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4, in aggiunta al punteggio di cui ai punti A.1 o A.3, sono attribuiti ulteriori punti 6”;

e delle emanande graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato per gli aa.ss. 2009/11

e, per quanto concerne la impugnativa proposta con l'atto contenente motivi aggiunti al ricorso introduttivo

contro

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore;

i Dirigenti pro tempore degli Uffici Scolastici Regionali per il Lazio, per l'Abruzzo, per la Basilicata, per la Calabria, per la Campania, per l'Emilia Romagna, per il Friuli Venezia Giulia, per la Liguria, per la Lombardia, per le Marche, per il Molise, per il Piemonte, per la Puglia, per la Sicilia, per la Sardegna, per la Toscana, per l'Umbria e per il Veneto

i Dirigenti pro tempore degli Uffici Scolastici Provinciali di Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli-Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Cesena – Forlì, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, l'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro-Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza e Viterbo.

#### E NEI CONFRONTI

di tutti i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato negli aa.ss. 2009, degli Uffici Scolastici Provinciali di Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli-Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, l'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa-Carrara, Matera, Messina,

Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro-Urbino, Pescara, Piacenza,, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza e Viterbo, in possesso di abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento diversi da quelli per la quali è stato attribuito il punteggio di cui al punto a.4) della tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, approvata con D.M. 27 del 15 marzo 2007 e integrata con D.M. 27 del 15 marzo 2007 e integrata con D.M. 78 del 25 settembre 2007, ovvero di tutti i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato negli aa.ss.2009/11, degli Uffici Scolastici sopra menzionati, in possesso di abilitazioni diverse da quelle conseguite a seguito di corsi SSIS o assimilati ( Laurea in Scienze della Formazione, Didattica della Musica o Cobaslid ).

Con la costituzione in giudizio, nella qualità di controinteressati di: Fiori Sara e Peddes Angelo, rappresentati e difesi dagli Avvocati. Enrico e Francesco Saverio Ivella e Maria Astuto con domicilio presso lo studio degli stessi in Roma via Ugo Bartolomei n.23;

#### PER L' ANNULLAMENTO

delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato per gli aa.ss. 2009/11, approvate dai Dirigenti pro

tempore degli Uffici Scolastici Regionali per il Lazio, per l'Abruzzo, per la Basilicata, per la Calabria, per la Campania, per l'Emilia Romagna, per il Friuli

Venezia Giulia, per la Liguria, per la Lombardia, per le Marche, per il Molise, per il Piemonte, per la Puglia, per la Sicilia, per la Sardegna, per la Toscana, per l'Umbria e per il Veneto e dai Dirigenti pro tempore degli Uffici Scolastici Provinciali di Agrigento, Alessandria, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Cesena-Forlì, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L' Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa- Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro- Urbino, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Terni, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza e Viterbo, nelle parti di cui le suddette graduatorie attribuiscono il punteggio aggiuntivo di 6 punti alle abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento diversi da quelli per i quali è stato attribuito il punteggio di cui al punto a.4) della tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado, approvata con D.M. 27 del 15 marzo 2007 e integrata con D.M. 78 del 25 settembre 2007.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio del Ministero Istruzione Università e Ricerca;

Visto l'atto contenente motivi aggiunti al ricorso introduttivo contenente la impugnativa delle graduatorie provinciali;

Viste le costituzioni in giudizio dei contro interessati inseriti nelle stesse graduatorie, in epigrafe indicati;

Visti gli atti tutti della causa.

Udita alla pubblica udienza del 22 ottobre 2009 il Relatore Consigliere RESTAINO e, come da verbale di udienza, per la audizione delle parti.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

### FATTO

Viene impugnata la tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado, allegata al D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009, nella parte in cui, punto A.5, stabilisce che: “ Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento, con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4, in aggiunta al punteggio di cui ai punti A.1 o A.3, sono attribuiti ulteriori punti 6”;

nonché le graduatorie ad esaurimento, in corso di pubblicazione, così come aggiornate in applicazione degli atti impugnati.

Evidenziano in via preliminare i ricorrenti insegnanti ( di cui l'ANIEF anch'essa proponente tutela i relativi interessi legittimi ) l'interesse alla proposta impugnativa con cui contestano il punteggio aggiuntivo riconosciuto dal punto A.5 della tabella di valutazione dei titoli di cui sopra ai possessori di abilitazioni diverse da quella conseguita in virtù dei corsi SSIS o assimilati (laurea in Scienze della formazione, Didattica della Musica o COBASLID)

Precisano gli stessi istanti iscritti nelle graduatorie permanenti con il punteggio previsto dalla tabella di valutazione allegata al decreto legge 7 aprile 2004, n.97 (trenta punti,oltre al punteggio di abilitazione) che il punteggio aggiuntivo ( pari a sei punti ) riconosciuto ai possessori di abilitazioni diverse da quella conseguita presso le S.S.I.S., sminuisce il riconoscimento maggiorativo di punteggio previsto dalla legge per le sole abilitazioni conseguite a seguito di corsi SSIS.



Vengono dedotti a sostegno della impugnativa i seguenti motivi di gravame: “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.1, COMMA 6-TER L.306 DEL 2000”.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.3 D.M. 24 NOVEMBRE 1998.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 8 D.I.M. 4 GIUGNO 2001, N.268.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 2, DELLA LEGGE N.333/2001 E DELL’ART.4, COMMA 3, DEL D.M. n. 123/2000.

ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELL’ILLOGICITA’ MANIFESTA”.

La equiparazione verificatasi tra altri titoli abilitativi ed il diploma SSIS si pone in contrasto con la effettiva “ ratio “ della disposizione di cui all’art.1, comma 6-ter L.306/2000 che nel richiamare l’art.3 del D.M. 24/11/1998, ha conferito valore di disposizione legislativa al principio, contenuto nello stesso D.M. 24/11/1998, in forza del quale: “ Nei concorsi a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria ed in quelli per soli titoli, a coloro che abbiano concluso positivamente la specifica scuola di specializzazione, i bandi di concorso attribuiscono un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l’abilitazione conseguita secondo le norme previgenti alla istituzione delle scuole di specializzazione all’insegnamento secondario e più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza ad altre scuole e corsi di specializzazione e perfezionamento universitari”.

Con tale conclusione hanno concordato anche orientamenti giurisprudenziali che hanno precisato che il criterio del punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l’abilitazione conseguita secondo le norme previgenti alla istituzione delle

scuole di specializzazione all'insegnamento secondario è più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza ad altre scuole e corsi di specializzazione e perfezionamento universitari; è garantito con disposizione elevata a norma avente “ copertura legislativa “ cfr. T.A.R. LAZIO, SEZIII BIS,13 AGOSTO 2002, N.7121; IN SENSO ANALOGO CFR. ANCHE CONS. STATO, SEZ VI N.7460/2002 ).

Ciò perché ( cfr. C.d. S. Sez VI n. 8499/03 ) l'art.3 del decreto ministeriale 24 novembre 1998 “ ha perso la sua natura di fonte secondaria ( di pari grado rispetto al decreto ministeriale contemplato dal citato art.2 del D.L. n. 255 del 2001 ), per effetto del rinvio operato dall'art.1, comma 6 ter, del D.L. n.240 del 2000, aggiunto dalla legge di conversione n.306 del 2000 ed è assunto a livello di previsione primaria di massima per la determinazione del punteggio da attribuirsi ai diplomati S.S.I.S., nelle graduatorie permanenti delle quali si tratta, ... “

Peraltro rilevano i ricorrenti la intrinseca irragionevolezza e illogicità dell'attribuzione, prevista al punto A.5) della tabella allegata al D.M. 42/2009, in favore delle abilitazioni diverse dal diploma SSIS, di un punteggio analogo ( 6 punti ) a quello riconosciuto a tale ultimo titolo abilitativo poiché la stessa determina una illogica equiparazione tra titoli abilitativi assolutamente diversi e non equiparabili tra loro e non tiene conto del diverso livello di formazione professionale assicurato dal conseguimento del diploma SSIS rispetto a quello corrispondente agli altri titoli abilitativi ponendosi altresì in contrasto con principi di armonizzazione con esigenze di ordine comunitario dirette ad una generale riqualificazione delle professioni e dell'esercizio delle più elevate attività intellettuali ed artistiche in genere.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Ministero Università e Ricerca costituitosi in giudizio tramite l'Avvocatura Generale dello Stato.

Con atto contenente motivi aggiunti al ricorso introduttivo vengono impugnate le graduatorie ad esaurimento per il conferimento di incarichi per gli aa.ss. 2009/2011 approvate dai dirigenti dei rispettivi Uffici Scolastici Regionali.

Con tale impugnativa vengono reiterati gli stessi motivi già proposti con il ricorso introduttivo che vengono estesi anche alle suindicate graduatorie.

In riferimento alla stessa impugnativa si sono costituiti in giudizio, in qualità di contro interessati, gli insegnanti indicati in epigrafe.

Alla udienza del 22 ottobre 2009 la causa è passata in decisione.

### DIRITTO

La questione è stata già affrontata e risolta con decisione favorevole alla istanza dei ricorrenti con la sentenza n. 10728/08 della Sezione del TAR del Lazio III bis non sospesa dal C.d.S. (cfr. Ord. n. 1524/09 stesso Consiglio).

Con tale sentenza, alle cui conclusioni il Collegio attualmente decidente intende aderire, è stata evidenziata, anche alla luce della esegesi offertane dalla giurisprudenza amministrativa, la piena ragionevolezza del dato normativo circa la attribuzione ai diplomati SSIS di un “ bonus “ aggiuntivo rispetto alle altre categorie di insegnanti abilitati. Tanto sulla base delle seguenti considerazioni anch'esse “ in toto “ condivise dal Collegio- nella attuale composizione:

a ) sotto il profilo della esistenza di un supporto di normativa derivazione, è stato posto in luce che esiste anche un fondamento legislativo al riconoscimento di un valore aggiunto alla abilitazione SSIS rispetto alle altre abilitazioni all'insegnamento.

Tale fondamento positivo si rinviene nell'art.1, comma 6 ter, della legge n. 306/2000 nella parte in cui demanda a un futuro decreto ministeriale - il successivo D.M.n. 268/2001- “ il punteggio da attribuire al risultato dell'esame finale...in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 24 novembre 1998 “ ( Cfr. sopraindicata sentenza ).

Ciò consente di affermare che il legislatore ha elevato al rango di norma primaria la norma regolamentare, già enunciata con tale ultimo decreto ministeriale, che attribuisce alle abilitazioni SSIS un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per la abilitazione conseguita secondo le norme previgenti all'istituzione delle scuole e più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza di altre scuole e corsi di specializzazione universitari (cfr. sempre sentenza sopraindicata);

b) sotto il profilo delle risoluzioni elaborate dalla giurisprudenza amministrativa “ in subiecta materia “, che ha seguito orientamenti rilevatisi conformi alla legittimità della attribuzione di un particolare e ulteriore punteggio solo ai docenti SSIS in quanto rispondenti , tra l'altro, anche ad esigenze poste dalla normativa comunitaria ( e assunte dall'ordinamento giuridico nazionale ) di una generale riqualificazione delle professioni e dell'esercizio delle più elevate attività intellettuali ed artistiche in genere, che presuppongono elevate conoscenze dottrinali e tecniche ( cfr. più volte citata sentenza e decisioni ivi richiamate )

c) sotto il profilo della non individuabilità di situazioni di disparità di trattamento ai fini dell'accesso al posto di lavoro, tra abilitati SSIS e insegnanti in possesso di altri titoli abilitativi trattandosi di posizioni di due categorie di docenti oggettivamente differenziate per le quali non è configurabile una situazione di disparità di trattamento ovviabile con la attribuzione di un medesimo punteggio essendo diverso il titolo di ammissione nelle graduatorie permanenti per ciascuna di esse previsto ( ancora sentenza sopraindicata e decisione ivi citata ) .

In ordine poi al valore ed alla consistenza del “ bonus “ quale punteggio ulteriore riconosciuto alla abilitazione SSIS, è stato precisato nella stessa sentenza n. 19727/08 che esso si risolve nella attribuzione del punteggio complessivo di 30 punti in forza del combinato disposto dell'art.6, comma 1 ter, della legge 306/2000, dell'art.3 del D.M... 24 novembre 1998 e dell'art.8 del D.M... n. 268/2001; punteggio complessivo che si compone di 24 punti per il biennio del

corso, corrispondenti al punteggio che i corsisti avrebbero potuto conseguire in due anni di insegnamento, e di punti 6 per il titolo abilitante.

E' stato al riguardo puntualizzato che proprio l'attribuzione di tali 6 punti costituisce la entità numerica peculiare del titolo abilitante conseguito a seguito della frequenza dei corsi SSIS e che in tale punteggio risiede il valore premiale attribuito all'abilitazione SSIS rispetto ad ogni altro titolo abilitante comunque conseguito.

Vanno dunque condivise in linea di principio le conclusioni della suindicata sentenza che hanno condotto all'annullamento della tabella di valutazione nella parte specificamente con lo stesso ricorso impugnata ( p.A.5 del D.M. 15/3/2007 ) e al conseguente annullamento ( id est: modifica ) delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2007/2008 e 2008/2009 limitatamente alle parti in cui queste riconoscono il punteggio aggiuntivo “ de quo “ ai possessori di abilitazioni diverse da quella conseguita presso le SSIS, e con effetti nei confronti dei soli ricorrenti che le stesse graduatorie avevano impugnato con l'atto contenente motivi aggiunti al ricorso introduttivo.

Tanto rilevato, il Collegio ritiene estensibili le stesse conclusioni anche in riferimento agli atti costituenti oggetto della attuale impugnativa portata al suo esame e cioè. a) del D.M. n.42 dell'8/4/2009 nella parte in cui, punto A5, stabilisce che per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4, in aggiunta al punteggio di cui ai punti A.1 o A.3 sono attribuiti ulteriori punti 6 “; b ) delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato per gli aa.ss. 2009/11 approvate dai Dirigenti dei rispettivi Uffici Scolastici Provinciali in riferimento alla quale successiva impugnativa, proposta con l'atto contenente motivi aggiunti al ricorso introduttivo, è stata già effettuata la notifica ai soggetti contro interessati nella

forma dei pubblici proclami mediante la pubblicazione degli stessi motivi aggiunti ( disposta con apposita Ordinanza Presidenziale ).

Il ricorso va dunque accolto e, per l'effetto va disposto l'annullamento della tabella di valutazione nella parte specificamente impugnata ( p. A.5 del D.M. n.42 dell'8/4/2009 ) e delle impugunate graduatorie ad esaurimento per gli anni 2009-2011 che vanno modificate limitatamente alle parti in cui queste riconoscono il punteggio aggiuntivo “ de quo “ ai possessori di abilitazioni diverse da quelle conseguite presso le SSIS.

Si ravvisa la esistenza di ragioni giustificative della compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ( Sez. III bis ) accoglie il ricorso indicato in epigrafe nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2009 ed, in prosecuzione del giorni 21 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere, Estensore

Pierina Biancofiore, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/11/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO